

**CONSIDERAZIONI
SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

Vista la tipologia di intervento, gli importi ed il numero di uomini/giorno non è necessario redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento; in particolare, come previsto nella legge quadro vigente (D.Lgs. 81/2008) in materia di sicurezza dei lavoratori tutte le opere possono essere eseguite da un'unica impresa e, dunque, non scatta l'obbligo di redigere il piano di sicurezza come previsto dall'art.90, comma 4, del D.Lgs.81/2008.

La gestione della sicurezza potrà essere demandata alla redazione da parte dell'impresa appaltatrice del Piano Sostitutivo di Sicurezza.

Qualora in seguito all'aggiudicazione dei lavori l'impresa appaltatrice richiedesse il subappalto e dunque volesse far eseguire, dopo l'autorizzazione dell'Ente appaltante, alcune lavorazioni ad un'altra impresa, indipendentemente dalla presenza contemporanea in cantiere di più imprese, si provvederà alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione e lo stesso avrà il compito di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento come previsto all'art. 90, comma 5, della legge quadro sopra citata.

Il sottoscritto progettista e D.L. è in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e dunque, se necessario, potrà redigere il Piano di sicurezza e coordinamento.

Si evidenzia inoltre come le lavorazioni, la loro particolarità ed il luogo di esecuzione dei lavori non facciano ricadere l'intervento tra quelli elencati all'Allegato XI della legge quadro già citata.

Il progettista e D.L.
Dott. Ing. Fabrizio Gentili